

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
in genere
(**normale tollerabilità**)

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mauro SAMMARTINO Presidente

" Domenico GIAVEDONI Consigliere

" Antonio PATIERNO "

" Vincenzo CARNEVALE "

" Antonio VELLA Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

PAREN S.R.L. in persona del Presidente del consiglio di amm.ne sig. Gian Paolo Rolli, con sede in Noceto (Parma) via Giovanni XXIII, 17; elett. dom. in Roma via Zanardelli n. 20 c/o l'avv. Fabio Lais che la rappresenta e difende insieme all'avv.to Guido Umberto Tedeschi per delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

SCHIAVETTA SINCERO; elett. dom.to in Roma via Monserrato, 34, c/o l'avv. Giuseppe Gueli; rappr.to e difeso dall'avv.to Mirko Cerati per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 186/90 del Tribunale di Parma 7.3.90/30.3.90.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 3.6.93 dal Cons. Vella.

Sentito il P.M. nella persona del sost. proc. gen. dr. Martinelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi degli art. 844 e 1170 del codice civile, Sincero Schiavetta, proprietario di una villa sita in Noceto, in via Giovanni XXIII°, chiese al pretore di Parma di ordinare alla società r.l. Paren, alla quale apparteneva un adiacente stabilimento alimentare, l'immediata cessazione dei rumori, eccedenti la **normale tollerabilità**, prodotti dai macchinari dell'industria, che gli arrecavano turbativa al pacifico possesso.

Costituitasi in giudizio, la società contestò la pretesa negando che le immissioni sonore superassero i limiti consentiti dall'art. 844 del codice civile.

Dopo l'espletamento della consulenza tecnica e della prova per testimoni, il pretore, con sentenza del 13 giugno 1987, accolse la domanda inibendo alla società Paren di esercitare la propria attività industriale dalle ore 19,30 alle 7,30 del mattino fino a quando il Sindaco del Comune di Noceto non avesse ad essa rilasciato l'autorizzazione in deroga a norma dell'art. 34 del regolamento di polizia urbana; inoltre, ordinò alla stessa società, anche se avesse in futuro ottenuto la detta autorizzazione, di adottare tutte le misure necessarie per evitare la propagazione nella proprietà dello Schiavetta nelle suddette ore e, soprattutto tra le ventidue e le sei, di rumori eccedenti il livello sonoro di 30 db, misurato all'interno dell'abitazione del medesimo con finestre e porte aperte.

Contro tale pronuncia propose appello la soccombente insistendo nel chiedere il rigetto della domanda.

Resistette al gravame l'appellato eccepandone l'infondatezza. Con sentenza del 30 marzo 1990 il tribunale di Parma ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che il pretore avesse correttamente concluso per l'intollerabilità dei rumori diffusi nella proprietà dello Schiavetta dallo stabilimento industriale della società Paren, in base ai risultati della prova per testimoni e della consulenza tecnica.

Ricorre per cassazione la società Paren con un solo motivo illustrato con memoria.

Resiste con controricorso lo Schiavetta.

Con l'unico motivo si censura la sentenza impugnata affermandosi che il tribunale ha ritenuto intollerabili i rumori provenienti dallo stabilimento industriale della società Paren senza avere preso in considerazione i punti decisivi che, a sostegno della propria tesi difensiva, la stessa aveva esposto con i motivi d'appello (da pag. 4 a pag. 15).

In particolare, si osserva che il tribunale ha trascurato: a)- le critiche con le quali si era affermato che il pretore aveva considerato intollerabili le immissioni in base solo a una parte di una disposizione del regolamento d'igiene del Comune di Noceto, mentre aveva ommesso di valutare altra parte (quella che concerne il richiamo delle disposizioni sub. B e sub. C dell'allegato n. 3 al regolamento stesso) della stessa disposizione concernente i limiti massimi del **rumore** di origine industriale, artigianale o prodotto dai locali di spettacolo pubblico per emissioni acustiche continue da rispettare in zona, come quella in esame, artigianale e industriale; b)- la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio avesse misurato l'intensità dei rumori dopo avere messo in funzione tutte le sorgenti sonore, sebbene il simultaneo uso dei macchinari non fosse in pratica mai possibile, considerato che gli strumenti industriali hanno tra loro scopi e funzioni antitetici e vengono usati in tempi diversi.

Il Tribunale non ha considerato i motivi di gravame con i quali si era fatto presente che lo Schiavetta non aveva adottato gli isolamenti acustici prescritti dalla disposizione di cui sub. C del regolamento d'igiene comunale, e che l'indice di **tollerabilità** prescritto nella zona in cui si trova la sua proprietà è di 85 d. ed era stato, quindi rispettato.

Nemmeno ha preso in considerazione il motivo con cui si è criticata la sentenza del primo giudice per avere determinato l'intensità dei rumori a finestre aperte e non chiuse come prescritto sempre dal regolamento d'igiene del Comune di Noceto.

Il giudice d'appello non ha poi fatto alcun cenno all'art. 88 del regolamento di attuazione del piano regolatore del Comune di Noceto nella specie applicabile, trovandosi lo stabilimento della società Paren in zona industriale. E non ha, quindi, considerato che per tale disposizione solo in via eccezionale è consentita "l'edificazione di abitazione per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli **impianti**".

Infine, ha pronunciato la sua decisione confermativa di quella del pretore, benché la società Paren abbia prodotto nel giudizio d'appello l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di polizia urbano. Se avesse esaminato detta autorizzazione, avrebbe dovuto comunque modificare in parte il dispositivo della sentenza di primo gradoché era basato sull'assenza di detto provvedimento permissivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto l'indagine diretta ad accertare se sussista o meno l'intollerabilità delle immissioni è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento è sindacabile in cassazione solo se è basato su considerazioni erronee in diritto o se è affetto da una motivazione non esauriente, illogica o contraddittoria (sent. n. 111 del 1975).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto le immissioni sonore intollerabili avendo conferito pieno valore alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e ai risultati della prova per testimoni. In particolare, ha affermato che l'intollerabilità non poteva essere esclusa né dalla priorità dell'attività industriale rispetto all'insediamento edilizio dello Schiavetta, né dal temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà avendo osservato che: 1) - i rumori superavano i limiti consentiti in una zona che, come quella di specie, era di tipo "misto" per il contemporaneo insediamento in essa di industrie e di case di abitazione; 2) - la priorità dell'uso costituisce un criterio facoltativo e sussidiario che non esclude l'illegittimità delle immissioni eccedenti la **tollerabilità normale**; 3) - l'attività industriale veniva svolta dalla "Paren" anche nelle ore notturne, benché non vi fosse alcuna ragionevole esigenza produttiva.

Ora, questo giudizio è sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici e non può, quindi, dar luogo a cassazione.

Privi di pregio sono, inoltre, i molteplici argomenti critici adottati dalla società contro la sentenza d'appello.

L'affermazione secondo cui l'intollerabilità è stata accertata dopo avere messo in funzione tutte le fonti rumorose dello stabilimento, il che non si potrebbe mai verificare durante il ciclo produttivo, costituisce una censura generica avverso la valutazione del giudice d'appello che è pervenuto a tale conclusione per essersi attenuto al parere del consulente tecnico d'ufficio che ha ritenuto, invece, possibile il funzionamento simultaneo dei macchinari nel **normale** svolgimento delle produzioni.

Non è poi vero che l'intollerabilità è stata determinata solo tenendo le finestre dell'appartamento dello Schiavetta aperte, perché il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato le indagini, in base alle quali ha accertato che le immissioni eccedevano la **normale tollerabilità**, anche con finestre chiuse.

L'autorizzazione che il Sindaco del Comune di Noceto avrebbe rilasciato alla "Paren" per l'esercizio dell'attività industriale anche nelle ore notturne, non ha potuto rendere legittime le immissioni sonore eccedenti la **normale tollerabilità** in dette ore.

Infine, non può ascriversi al Tribunale l'omesso esame delle disposizioni del regolamento comunale che, secondo la società, avrebbero consentito il livello di rumorosità raggiunto nella zona in questione, in quanto tali disposizioni, poiché mirano alla tutela della quiete pubblica, riguardano soltanto i rapporti tra l'esercente l'attività rumorosa e la collettività in cui opera e creano obblighi dello stesso verso gli enti preposti alla vigilanza, mentre, ai sensi [dell'art. 844 c.c.](#) la liceità o illiceità delle immissioni nei rapporti con i singoli privati deve essere sempre accertata caso per caso (cfr. sent. n. 1452 del 1974).

Le spese di questo giudizio vanno poste a carico della ricorrente ai sensi [dell'art. 385 c.p.c.](#)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente.

Liquida dette spese complessivamente in lire 1.050.200 di cui un milione di onorario di avvocato.

Così deciso in Roma il 3 giugno 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 LUGLIO 1994.